15.0.7

ROMEO, BERGESIO, MINASI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure in materia di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento)

1. I contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2026, possiedono oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, in mancanza di documentazione attestante il relativo costo o il valore di acquisto, possono presentare istanza di rivalutazione fiscale entro il 30 giugno 2026.

2. Ai fini e agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alla lettera c-*ter*) del comma 1 dell'articolo 67 e di cui alla lettera d) del comma

7 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, posseduto alla data del 1° gennaio 2026, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5 per cento e che sia certificato da una società iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro presso l'Organismo Agenti e Mediatori. Il valore determinato sulla base del prezzo del giorno ricavato da fonti ufficiali può essere assunto sino alla data di rilascio della certificazione di cui al periodo precedente.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una relazione idonea a rappresentare analiticamente i dati riportati nell'istanza medesima. L'istanza, la relazione di accompagnamento e la certificazione del valore dei beni oggetto di rivalutazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2026.

4. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2026, con facoltà per il contribuente di rateizzazione degli importi complessivamente dovuti fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2026. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. La rivalutazione si perfeziona alla data di esecuzione dell'unico versamento o della prima rata.

5. L'assistenza professionale ai fini dell'istanza di rivalutazione e della relazione di accompagnamento è riservata ai soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L'istante deve rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

6. Le modalità applicative della procedura di rivalutazione prevista dai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».